

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1073 DEL 19.11.2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Presa d'atto della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i Consorzi Mandatari del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale – Impegno spesa e liquidazione fatture

CIG: Z9E2D6CC0F

L'anno duemilaventi il giorno Sicimone del mese di Novembre presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del



disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica conseguente all'epidemia di COVID-19 sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che tra le misure preventive di contenimento, previste dal DPCM 11/03/2020 "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e dai successivi provvedimenti legislativi nazionali e regionali è raccomandata l'assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio nonché, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro quale misura minima di contenimento, l'adozione di mascherine quali dispositivi di protezione individuale;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Area manutenzione, acquisita al protocollo del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale con n. 50/int del 10/04/2020, che qui si intende integralmente richiamata, con cui, sentiti gli R.S.P.P., ed i Capi settori manutenzione dei consorzi mandatarî, viene proposta la fornitura di mascherine quali dispositivi di protezione individuale e individuata la ditta Parafarmacia S. Anna di Bua Salvatore S.r.l, viale Principe Umberto 50, 95041 Caltagirone (CT);

VISTE le fatture: n. 18 del 19/05/2020 assunta al protocollo consortile con n. 3894 del 05/06/2020 di importo pari ad Euro 1.008,20 oltre IVA di Legge al 22%, n. 37 del 09/06/2020 assunta al protocollo consortile con n. 4462 del 26/06/2020 di importo pari ad Euro 3.240,00 oltre IVA di Legge al 22%, n. 43 del 20/06/2020 assunta al protocollo consortile con n. 5068 del 23/07/2020 di importo pari ad Euro 780,00 oltre IVA di Legge al 22%, n. 56 del 14/10/2020 assunta al protocollo consortile con n. 6968 del 23/10/2020 di importo pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA di Legge al 22%,

PRESO ATTO che, in base alle fatture sopra richiamate, il costo complessivo a carico del Consorzio di Bonifica N. 8 di Ragusa è di €. 7.028,20 oltre l'IVA di legge al 22%;

VISTO il D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il correttivo del codice dei contratti di cui al D. Lgs. 57 del 19/4/2017, che modifica l'art. 36 per gli appalti, servizi e forniture sotto soglia, consentendo per gli importi inferiori a €. 40.000,00, l'affidamento diretto ad un operatore economico ;

VISTA la "linea guida n. 4, approvata con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa agli appalti, servizi e forniture sotto soglia;

CONSIDERATO che fornitura in oggetto rientra tra le forniture urgenti, tenuto conto della indispensabilità di fornire i dispositivi di protezione al personale consortile in servizio attivo;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al impegno delle somme di €. 8.574,40 IVA compresa, necessarie per il pagamento delle fatture della ditta Parafarmacia S. Anna di Bua Salvatore S.r.l, viale Principe Umberto 50, 95041 Caltagirone (CT), P.IVA 04518360872;

CONSIDERATO altresì che la ditta in argomento risulta in regola con il DURC;

VISTO il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario ed approvato dall'organo tutorio con D.R.S. n. 1205 del 29/07/2019;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO, della fornitura delle mascherine quali dispositivi individuali di protezione Anticovid affidata alla ditta Parafarmacia S. Anna di Bua Salvatore S.r.l viale Principe Umberto 50, 95041 Caltagirone (CT) per un importo totale di €. 7.028,20 oltre l' IVA di legge al 22%;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 8.574,40 IVA comprensivo di IVA al 22%, sul cap. **161** del corrente bilancio;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €. 8.574,40 IVA comprensivo di IVA al 22%, in favore della ditta Parafarmacia S. Anna di Bua Salvatore S.r.l, viale Principe Umberto 50, 95041 Caltagirone (CT), P.IVA 04518360872 ; quale pagamento delle fatture: n. 18 del 19/05/2020, n. 37 del 09/06/2020, n. 43 del 20/06/2020 e n. 56 del 14/10/2020;

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 8.574,40 comprensivo di IVA al 22%, sul cap. **161** del corrente bilancio che ne presenta la sufficiente disponibilità;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Barbagallo

